REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere relatore
Oriella MARTORANA	Consigliere
Marco FRATINI	Consigliere
Carola CORRADO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità iscritto al **n. 60376** del registro di segreteria,

promosso da:

- **Procura presso Sezione giurisdizionale la Corte dei conti per l'Abruzzo;**

-appellante-

contro

-DE PAULIS Enrica, nata a L'Aquila il 13.12.1961, c.f. DPLNRC61T53A345L, residente a Seren del Grappa (BL) in Via Col dei Bof, elettivamente domiciliata in L'Aquila, S.S. 17, Località Boschetto di Pile, c/o Tecnopolo d'Abruzzo, presso lo Studio dell'Avv. Roberto Madama (c.f. MDMRRT70T08A345B), che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura in calce all'atto d'appello pec: roberto.madama@pec.it;

-**NARDIS Lucio**, nato a L'Aquila il 5.11.1957, c.f. NRDLCU57S05A345T, residente in San Demetrio ne' Vestiti (AQ), S.P. 92 n.1, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via dei Peligni 7, presso lo studio dell'Avv. Emilio Bafile (c.f. BFLMLE61A04A345B) del Foro dell'Aquila, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata all'atto di appello, pec: emilio.bafile@pecordineavvocatilaquila.it;

-AMOROSI Tiziano, nato a Lama dei Peligni il 9.10.1966, c.f. MRSTZN66R09E424U;

-CAFAGGI Carlo, nato a L'Aquila il 19.07.1963, c.f. CFGCRL63L19A345K,

-STEFANUCCI Livio, nato a L'Aquila il 16.09.1967, c.f.STFLVI67P16A345I,

tutti elettivamente domiciliati a L'Aquila, in Via Monte Cagno n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marco CASTELLANI (c.f.n. CSTMRC64E04A345Q) del Foro dell'Aquila, che li rappresenta e difende nel giudizio giusta procura a margine dell'atto d'appello, p.e.c.: marco.castellani@pecordineavvocatilaquila.it;

-appellati-

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo n. 108/2022;

VISTI gli atti d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 17 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Simonetta Colonnello - data per letta la relazione del Relatore, Cons. Paola Briguori - l'avv. Marco Castellani per gli appellati

Tiziano Amorosi, Carlo Cafaggi e Livio Stefanucci, e in sostituzione dell'avv. Roberto Madama per l'appellata Enrica De Paulis; l'avv. Leonida Carnevale, su delega scritta dell'avv. Emilio Bafile, per l'appellato Lucio Nardis; il V.P.G., Cons. Arturo Iadecola, per la Procura generale.

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato in data 31 agosto 2021, la Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Abruzzo conveniva in giudizio Enrica De Paulis, Lucio Nardis, Tiziano Amorosi, Carlo Cafaggi e Livio Stefanucci, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Comune dell'Aquila nella misura di € 46.187,69 (o della diversa somma accertata in corso di causa), oltre accessori come richiesti in citazione, nonché delle spese del giudizio in favore dello Stato.

La citazione individuava le posizioni dei convenuti in relazione agli incarichi rivestiti nell'arco temporale considerato:

- De Paulis Enrica, dirigente (fino al 27 novembre 2015) del Settore ricostruzione pubblica e patrimonio, presso il quale era allocato il Servizio patrimonio;
- Nardis Lucio, dirigente (fino al 31 gennaio 2018) del Settore ambiente e patrimonio, presso il quale era allocato il Servizio patrimonio;
- Amorosi Tiziano, dirigente (dal 1° febbraio 2018) del Settore bilancio e razionalizzazione, presso il quale era allocato il Servizio patrimonio;
- Cafaggi Carlo, responsabile del Servizio patrimonio (dal 22 luglio 2013 al 31 dicembre 2014);
- Stefanucci Livio, responsabile del Servizio patrimonio dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019).

1.1. L'istruttoria traeva origine da una segnalazione di danno erariale del 28 maggio 2019 del Comune dell'Aquila (Settore rigenerazione, urbana mobilità e sviluppo) per omessa riscossione di canoni e altre voci (percentuale delle riscossioni dei parcheggi) connesse alla concessione del servizio di gestione e manutenzione dei parcheggi del Comune dell'Aquila per conto del Comune da parte dei chiamati in giudizio.

1.2. Questi, in sintesi, i fatti. All'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica il raggruppamento di imprese costituito da soc. coop. GESER a r.l. e soc. MP – poi costituito in s.c.a.r.l. M&P Mobilità e Parcheggi – risultò aggiudicatario del servizio di gestione e manutenzione dei parcheggi del Comune dell'Aquila, in regime di concessione amministrativa per la durata di dieci anni.

In data 22 febbraio 2002 le parti stipulavano in forza della quale la concessionaria era tenuta al pagamento di una somma mensile (corrispondente al 20% degli incassi dei parcheggi) nonché di un canone annuo fisso.

A seguito del sisma del 9 aprile 2009, le condizioni cambiavamo, in quanto il rapporto con il concessionario veniva sospeso fino alla sua riattivazione nell'agosto del 2010, sia pure limitatamente agli stalli di sosta posti nel parcheggio del vallone di Collemaggio.

Successivamente alla riattivazione del servizio la società aveva, peraltro, sistematicamente omesso il rispetto degli obblighi di pagamento del canone annuale e della percentuale sulle riscossioni dei parcheggi.

Di poi, il Comune dell'Aquila, con atto 10 aprile 2019, revocava l'affidamento e disponeva la decadenza della concessione, ingiungendo alla società il pagamento di € 277.477,82 di cui 7.267,83 a titolo di canone concessorio

dovuto e non pagato per il mese di marzo 2009 e 270.209,99 a titolo di corrispettivi delle soste di spettanza del Comune. Tuttavia, l'ex concessionario non ottemperava all'ingiunzione comunale.

2. In relazione ai fatti riferiti la Procura individuava due diversi profili di danno:

- uno relativo al mancato riversamento delle riscossioni dei parcheggi;

- e l'altro relativo alla perdita per prescrizione dei canoni concessori annuali.

Quanto al primo profilo, il requirente avviava autonoma azione risarcitoria nei confronti della società concessionaria e dei suoi amministratori pro-tempore per quanto attiene al primo profilo.

Quanto al secondo profilo, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, riteneva sussistente la responsabilità in capo ai funzionari e dirigenti preposti - odierni appellati - al servizio del Comune dell'Aquila e, in data 30.03.2021 e disponeva l'apertura, a stralcio, dell'istruttoria per poi esercitare l'azione di responsabilità - oggetto dell'odierna domanda – nei confronti degli stessi, ritenendo che, in base alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., fossero perduti (per quanto qui interessa) i canoni relativi al periodo dal 2011 al giugno 2014, individuando il danno risarcibile nella somma di € 46.187,69

2.1. In particolare, la Procura richiamava la relazione della Guardia di Finanza, NPEF dell'Aquila del 3 marzo 2020, recante gli esiti delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale nei confronti dei legali rappresentanti della società, dalla quale risultavano le vicende intercorse tra la società stessa e il predetto Comune in merito alla riattivazione della predetta convenzione e alla definizione dei conseguenti rapporti patrimoniali.

Risultava, in particolare, che il Comune dell'Aquila aveva effettuato una ricognizione di tutte le pendenze debitorie della società nei confronti dell'Ente.

Il debito della società nei confronti del Comune dell'Aquila era quantificato in € 1.740.076,65 (di cui 1.385.161,49 per Tarsu, Tares, Tari e Tasi; € 277.477,82 per quota parte delle tariffe dei parcheggi; 77.437,34 per il canone fisso annuale).

Stante l'impossibilità di raggiungere un accordo con la società per procedere alla riattivazione del rapporto concessorio, su mandato della Giunta comunale (d.g.c. n. 95 del 4 aprile 2019), con provvedimento del 10 aprile 2019, il dirigente del Settore rigenerazione urbana, mobilità e sviluppo disponeva la risoluzione del rapporto concessorio e ingiungeva alla società ai sensi del r.d. n. 639/1910 il pagamento di € 277.447,82 (di cui 7.267,83 per canone fisso per il mese di marzo 2009 e 270.179,99 per quota parte delle riscossioni dei parcheggi).

Con successivo atto del 14 giugno 2019, il Comune dell'Aquila costituiva in mora la M&P Parcheggi, diffidandola al pagamento della somma di € 77.437,34 a titolo di canone fisso per il periodo 2009 – 2017.

Con atto del 12 febbraio 2020 (constatato che il precedente conteneva somme non rivalutate) l'importo dovuto a titolo di canone annuo dal 2010 veniva rettificato in € 74.957,22, a cui aggiungere € 7.267,83 per il mese di marzo 2009, per un totale di € 82.225,05.

Considerate le date degli atti di messa in mora e la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. (trattandosi di somme dovute dal debitore "ad anno o in termini più brevi"), il requirente riteneva che i canoni relativi al 2009 e al periodo dal 2010 al giugno 2014 fossero perduti, in quanto prescritti tra il 2014 e il 2019.

Concludeva quindi per l'affermazione del corrispondente danno erariale,

causato dalla condotta dei dirigenti e dei funzionari preposti agli Uffici con competenza in materia di riscossione di tali canoni concessori, che avevano omesso di chiederne il pagamento.

Tuttavia – riteneva il requirente - l'azione risarcitoria era esperibile solo per i canoni relativi al periodo dal 2011 al giugno 2014, prescritti tra il 2016 e il 2019, essendo a sua volta l'azione stessa prescritta per gli anni precedenti. Il danno risarcibile era individuato, come detto in premessa, nella somma corrispondente ai crediti per i canoni dovuti per tale periodo, pari a € 46.187,69.

2.2. La prospettazione del requirente partiva dall'assunto secondo cui la configurabilità del danno non fosse condizionata alla necessaria eccezione di prescrizione del debitore, ritenendo che la lesione patrimoniale si verificasse con la scadenza del termine quinquennale; contestava la validità della nota prot. n. 64358 del 17 luglio 2015, che l'arch. De Paulis aveva depositato a sua difesa per dimostrare l'avvenuta interruzione dei termini, reputandola priva dei requisiti della costituzione in mora e non riferibile alle partite creditorie in contestazione. Si trattava, in vero, di una nota con la quale la dirigente aveva chiesto alla società i rendiconti della gestione del parcheggio dal 2010.

La responsabilità veniva prospettata sia per i titolari pro tempore delle posizioni organizzative del Servizio patrimonio per l'omessa attivazione procedimentale (Carlo Cafaggi e Livio Stefanucci), sia per i dirigenti per omessa vigilanza (Enrica De Paulis, Lucio Nardis, Tiziano Amorosi), con imputazione a titolo di colpa grave e riparto in parti uguali.

Nel corso del giudizio gli appellati riferivano che, a seguito della dichiarazione di fallimento di M&B Mobilità e Parcheggi, il Comune dell'Aquila aveva chiesto l'insinuazione al passivo del credito in questione.

La Sezione territoriale della Corte dei conti per l'Abruzzo, pertanto, con ordinanza n. 7/2022, accoglieva l'istanza di rinvio della trattazione dei convenuti, disponendo l'acquisizione di elementi conoscitivi in merito al comportamento processuale del debitore nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale fallimentare, con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione, nonché sulle conseguenti decisioni del Giudice delegato.

La Procura regionale depositava, dunque, la nota in data 28 giugno 2022, con la quale il curatore fallimentare della società aveva affermato di non aver eccepito alcuna prescrizione sull'istanza di insinuazione al passivo presentata dal Comune dell'Aquila, ma di aver chiesto una parziale compensazione delle somme insinuate con altri crediti vantati dalla società.

Il medesimo curatore aveva, altresì, depositato il verbale del 21 marzo 2022 di esame e di formazione dello stato passivo del Giudice delegato del Tribunale dell'Aquila, specificando che detto stato passivo era stato oggetto di opposizione da parte del Comune, cui seguiva il ricorso in opposizione e la costituzione in giudizio della curatela fallimentare.

La Procura concludeva, dunque, per l'accoglimento della domanda, attesa la sussistenza del danno come sopra descritto, a carico di tutti i convenuti.

3. Con la sentenza n. 108/2022, oggetto dell'odierna impugnazione, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo respingeva la domanda di condanna, affermando che "*l'asserito danno non può ritenersi attuale e sussistente"*, poiché – all'esito delle sopravvenienze intervenute (fallimento della ex concessionaria e insinuazione al passivo da parte del Comune) e dell'istruttoria disposta – risultava che il Comune dell'Aquila

aveva agito per la tutela del credito, che la prescrizione non era stata eccepita dalla curatela e che il credito era stato interamente ammesso al passivo.

Pertanto, la Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo della Corte dei conti così disponeva:

- respingeva la *"domanda di condanna proposta dalla Procura Regionale",*

- liquidava "*il compenso spettante alla difesa dei convenuti De Paulis e Nardis nell'importo di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuno e il compenso spettante alla difesa dei convenuti Amorosi, Cafaggi e Stefanucci nell'importo di € 3.000,00 (tremila/00), da maggiorarsi di oneri fiscali e previdenziali secondo legge, con onere a carico del Comune di L'Aquila".*

3.Avverso tale pronuncia proponeva appello la Procura regionale per l'Abruzzo, chiedendone la riforma e l'accoglimento della domanda risarcitoria nei termini già formulati in citazione (condanna in parti uguali per € 46.187,69, oltre accessori).

Il Procuratore regionale censurava integralmente la sentenza n. 108/2022, deducendone l'erroneità sia in punto di fatto che in punto di diritto, ed articolando una serie di motivi fondati su principi consolidati della giurisprudenza contabile in tema di danno da mancata entrata e di prescrizione dei crediti della pubblica amministrazione.

Secondo l'appellante, la Sezione territoriale avrebbe travisato i presupposti applicativi dell'azione erariale, avendo escluso l'attualità del danno sulla base della sola circostanza che nell'ambito del giudizio di accertamento del passivo il curatore fallimentare non avesse eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere dal Comune dell'Aquila e che il giudice delegato avesse ammesso tali crediti alla massa passiva.

Inoltre, la sentenza gravata, omettendo una completa ricostruzione dell'istituto della prescrizione civilistica e dei suoi effetti sulla responsabilità amministrativa, avrebbe così disatteso i principi consolidati e ignorato le puntuali allegazioni svolte dalla Procura nell'atto di citazione.

L'appellante richiamava infatti il principio – ampiamente consolidato nella giurisprudenza di vertice – secondo cui, nei casi di danno da mancata entrata, il pregiudizio per l'erario si consuma e si attualizza con il mero compimento del termine prescrizionale del credito, a nulla rilevando l'eventuale mancata eccezione di prescrizione da parte del debitore o l'assenza di una pronuncia giudiziale che la dichiari.

La perdita definitiva della possibilità fisiologica di riscossione, derivante dalla maturazione del termine di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., integrerebbe - secondo il requirente - la *"deminutio patrimonii"* dell'ente e costituirebbe il fatto generatore del danno erariale, rendendo attivabile l'azione risarcitoria del Pubblico Ministero contabile.

In tale quadro, la Procura erariale evidenziava come la sentenza impugnata avesse indebitamente attribuito rilevanza ad atti sopravvenuti – in particolare, all'istanza integrativa di insinuazione al passivo presentata dal Comune in data 20 gennaio 2022 – che non potevano incidere sulla consumazione del danno, essendosi tali iniziative collocate temporalmente dopo la maturazione della prescrizione dei canoni relativi agli esercizi 2011 – giugno 2014.

La tardiva attivazione dell'Amministrazione nell'ambito della procedura concorsuale, a giudizio dell'appellante, era circostanza del tutto ininfluente sulla verifica del fatto dannoso, potendo semmai rilevare unicamente sul distinto piano della eventuale emendabilità del danno già verificatosi.

La Procura contabile contestava, inoltre, che potessero ritenersi inidonei a interrompere la prescrizione gli atti e le interlocuzioni richiamati dalle difese dei convenuti e valorizzati dalla sentenza appellata.

In particolare, la nota del 17 luglio 2015 - predisposta dalla dirigente arch. Enrica De Paulis - non avrebbe contenuto alcuna intimazione di pagamento, limitandosi a richiedere la trasmissione dei rendiconti necessari alla liquidazione del corrispettivo, e sarebbe risultata priva della prova di avvenuta ricezione.

La stessa sarebbe, peraltro, riferita a partite creditorie diverse da quelle oggetto del presente giudizio. Analogamente, secondo l'appellante, le trattative intercorse tra l'Ente e la società concessionaria non avrebbero potuto essere qualificate come riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., trattandosi di mere interlocuzioni prive di valore interruttivo.

Ne conseguiva - secondo la Procura appellante - che il primo e unico atto idoneo a interrompere la prescrizione sarebbe stato la diffida del 14 giugno 2019, manifestamente tardiva rispetto alle annualità 2011–2014, i cui crediti risultavano già definitivamente estinti per decorso del quinquennio.

Il medesimo appellante sottolineava, altresì, che la sentenza non aveva considerato gli effetti contabili derivanti dalla prescrizione dei crediti.

In applicazione dei principi di armonizzazione contabile, i crediti prescritti devono essere cancellati o svalutati e incidono negativamente sul risultato di amministrazione, determinando una concreta diminuzione della capacità di spesa dell'Ente.

Tale profilo, anch'esso ignorato dal giudice di primo grado, evidenziava ulteriormente l'attualità del danno.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'appellante Procura concludeva che il danno erariale doveva ritenersi certo e attuale, essendosi consumato al momento della prescrizione dei canoni concessori, e chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata, con il conseguente accertamento della responsabilità per colpa grave degli appellati e la loro condanna al pagamento, in parti uguali, dell'importo di € 46.187,69 oltre accessori.

4. Si costituiva in giudizio - con memoria depositata in data 25.11.2025 - l'arch. Enrica De Paulis, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Madama, deducendo i seguenti motivi d'appello.

I. Sull'infondatezza dell'appello, laddove viene impugnata la sentenza di primo grado per aver ritenuto che il credito del Comune di L'Aquila non sia prescritto in virtù dell'ammissione al passivo fallimentare della M&P dell'intero credito vantato dall'Ente

L'appellata De Paulis Enrica osservava che la sentenza di primo grado aveva correttamente escluso la prescrizione del credito del Comune, rilevando che:

- il curatore fallimentare non aveva eccepito la prescrizione della pretesa comunale;
- il credito era stato integralmente ammesso al passivo della procedura;
- l'opposizione pendente riguardava esclusivamente le modalità di estinzione (compensazione), non la sussistenza del credito.

In tale quadro, la pretesa creditoria del Comune dell' Aquila risulterebbe tuttora attuale ed esigibile, e pertanto nessun danno erariale può dirsi verificato.

II. Sull'infondatezza dell'appello laddove con esso si impugna la sentenza sull'errato presupposto che il credito del Comune di L'Aquila sia prescritto per inutile decorso del termine di prescrizione in assenza di atti interruttivi

L’appellata De Paulis Enrica evidenziava, ancora, che la prescrizione non poteva ritenersi maturata, essendo stati posti in essere, negli anni, plurimi atti interruttivi:

- la nota del 17 luglio 2015, con la quale il Comune, per il tramite del medesimo Arch. De Paolis, intimava alla società di “regolarizzare il pagamento” dei canoni dovuti e fissava un termine di 15 giorni per trasmettere i rendiconti necessari alla quantificazione del corrispettivo;
-la risposta della M\&P del 1° settembre 2015, che dimostra la piena conoscenza della diffida;
- ulteriori atti successivi (2015–2018) volti alla ricostruzione dei rapporti e alla definizione delle somme dovute.

Secondo la difesa, tali atti integravano gli estremi della costituzione in mora ex artt. 1219 e 2943 c.c. e avevano impedito il decorso del termine prescrizionale.

L’appellante insisteva che la nota del 17 luglio 2015 era atto idoneo ad interrompere la prescrizione, poiché:

a) conteneva una chiara pretesa creditoria (*“regolarizzare il pagamento”*);

b) richiamava espressamente il rapporto concessorio e le somme dovute;

c) era funzionale a ottenere i dati necessari alla esatta rideterminazione del canone, non essendo un mero sollecito documentale;

d) aveva prodotto un’immediata reazione della società concessionaria.

III. Il comportamento della M\&P come fatto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.

La medesima appellata De Paulis Enrica evidenziava, inoltre, che la società aveva più volte riconosciuto il debito nel corso degli anni nelle seguenti circostanze:

a) in relazione alla risposta del 1.9.2015, chiedendo un incontro per *definire "le reciproche competenze"*;

b) in diversi verbali di riunione;

c) nel verbale del 23.10.2018, ove il legale della società ha riconosciuto i canoni dovuti;

d) nel ricorso in opposizione all'ingiunzione, in cui la società non ha mai contestato l'esistenza del debito, limitandosi a proporre compensazione.

Tali comportamenti costituivano, a suo avviso, riconoscimento idoneo a far decorrere nuovamente il termine prescrizionale, escludendo la perdita del credito.

Infine, l'appellata De Paulis Enrica sosteneva che, anche qualora si ritenesse maturata la prescrizione, la M\&P non aveva mai inteso avvalersene, poiché non aveva dato riscontro alla diffida del 14.06.2019, non lo aveva fatto nel giudizio civile (per canoni anno 2009, non compresi nell'odierna pretesa) e non lo aveva fatto nella procedura fallimentare.

Al contrario, aveva mantenuto condotte incompatibili con la volontà di eccepire la prescrizione (art. 2937 c.c.), riconoscendo in più occasioni il debito.

IV. In ogni caso, sull'assenza di colpa grave dell'Arch. De Paulis e sulla rideterminazione delle quote di responsabilità dei convenuti, in caso di riforma di primo grado e di condanna dell'esponente.

La medesima appellata, infine, contestava ogni profilo di colpa grave.

Evidenziava che si era attivata immediatamente, appena venuta a conoscenza della vicenda e aveva inviato il primo atto di diffida del Comune dell'Aquila; aveva, poi, promosso la ripresa delle trattative, che si erano protratte per anni.

Aveva, comunque, ricoperto l'incarico di dirigente del Settore per un periodo limitato e dopo anni di inerzia altrui.

Evidenziava, ancora, in via subordinata, la necessità di una rideterminazione delle quote di responsabilità, ove si si fosse ritenuto comunque un danno sussistente, poiché il suo apporto causale sarebbe stato minimo rispetto a quello degli altri convenuti.

Pertanto, l'arch. De Paulis Enrica concludeva chiedendo l'accertamento e la declaratoria di infondatezza in fatto e in diritto dell'appello e, per l'effetto, il rigetto integrale dello stesso, con vittoria di spese di lite del presente procedimento.

5. Si costituivano, altresì, in giudizio - con memoria depositata il 26.11.2025 - i sigg. Amorosi Tiziano, Cafaggi Carlo e Stefanucci Livio, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Castellani, chiedendo il rigetto integrale dell'appello della Procura regionale e la conferma della sentenza di primo grado.

I predetti contestano *"decisamente ed illimitatamente"* le censure dell'ufficio requirente, ritenendo che l'intero impianto dell'appello si fondava su una erronea applicazione dell'istituto della prescrizione, ritenuta già perfezionata in via automatica, a prescindere da una sua formale eccezione da parte del debitore M&P Mobilità e Parcheggi e da una specifica statuizione in tal senso del giudice ordinario o fallimentare.

Gli appellati richiamavano, in fatto, la copiosa documentazione già prodotta in primo grado e le attività svolte dal Comune dell' Aquila fin dal 2009, evidenziando come il credito per i canoni *"fissi"* e per la quota del 20% degli incassi fosse stato dapprima azionato in via stragiudiziale (richieste, solleciti, diffida del 17.7.2015 a firma dell'arch. De Paulis), quindi in sede giudiziale

con l'ingiunzione relativa al canone 2009 (opposizione innanzi al Tribunale di L'Aquila, R.G. 1334/2019, nel cui ambito M&P non ha mai eccepito la prescrizione) ; e infine fatto valere nella procedura fallimentare conclusasi con l'ammissione al passivo, per l'intero importo richiesto (canoni 2010–2017 per € 74.957,72), in parte compensato con il controcredito della società per le opere di ripristino post-sisma.

Al riguardo, sottolineavano che né il Tribunale ordinario dell'Aquila, né il giudice fallimentare, né la curatela avevano mai dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito, essendosi la curatela limitata ad opporre la mera compensazione.

Richiamavano, inoltre, il verbale di incontro del 5.9.2009, con cui le parti avevano rideterminato in via pattizia il canone *"fisso"* collegandolo ai ricavi dei parcheggi e subordinandone la precisa quantificazione alla preventiva comunicazione, da parte della concessionaria, dei rendiconti degli incassi, poi trasmessi solo a partire dall'1.9.2015.

Da tali circostanze gli appellati desumevano che, anche per le annualità 2010–2014, il termine di prescrizione non sarebbe mai decorso, poiché il credito del Comune dell'Aquila sarebbe stato *"utilmente azionato"* e costantemente coltivato attraverso richieste di dati, diffide (tra cui la messa in mora del 14.6.2019 per i canoni 2010–2017) e, da ultimo, l'insinuazione al passivo fallimentare.

In tale contesto essi negavano qualsiasi inerzia colpevole o colpa grave, sottolineando di avere agito con diligenza in un periodo segnato dall'emergenza post-sismica e ribadendo, per l'effetto, l'inesistenza di un danno erariale imputabile alle loro condotte.

Pertanto, gli appellati Amorosi Tiziano, Cafaggi Carlo e Stefanucci Livio concludevano per il rigetto dell'appello in quanto privo di fondamento e, per l'effetto, chiedevano la conferma della sentenza di primo grado, con ogni conseguente statuizione, anche in esito al rimborso delle spese e competenze del grado d'appello.

6. Si costituiva, altresì, con atto depositato in data 26.11.2025 l'ing. Giovanni Nardis, chiedendo il rigetto dell'appello della Procura regionale e la conferma della sentenza n. 108/2022.

L'appellato Nardis si soffermava preliminarmente sulle funzioni svolte nel periodo oggetto di contestazione, precisando di avere ricoperto l'incarico di dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio del Comune dal 30 novembre 2015 al 30 novembre 2018, subentrando all'arch. De Paulis e prima dell'ing. Stefanucci.

In tale veste aveva competenza di direzione e controllo su più servizi e uffici, tra cui il Servizio "Patrimonio", articolato a sua volta in aree organizzative autonome, ciascuna affidata a propri responsabili, tra cui il geom. Carlo Cafaggi (responsabile del servizio "Gestione canoni attivi e passivi").

L'ing. Nardis sottolineava di non avere avuto una conoscenza immediata e diretta della vicenda M&P al momento dell'assunzione dell'incarico, essendo la materia già da anni gestita dal servizio e caratterizzata da un contenzioso risalente.

Rammentava di avere appreso della questione solo a seguito di una nota del 16 novembre 2016, con la quale il geom. Cafaggi segnalava la sospensione della gestione dei parcheggi a raso e la mancata corresponsione dei canoni fissi, chiedendo istruzioni operative.

In riscontro, il medesimo Nardis afferma di avere immediatamente disposto la ricognizione della documentazione contrattuale e contabile, accertando l'assenza dei rendiconti della società concessionaria, la cui trasmissione era indispensabile per la determinazione dell'esatto canone dovuto.

Aggiungeva che, proprio al fine di superare la questione e definire in modo operativo il rapporto con la concessionaria, promosse e partecipò all'incontro del 23 ottobre 2018 tra il Comune e la M&P, incontro verbalizzato e sottoscritto dalle parti, nel quale il legale della società riconobbe la debenza dei canoni fissi e della quota del 20% sugli incassi, proponendo di compensare tali importi con il controcredito vantato dalla società per i lavori post-sisma.

Tale circostanza - a suo avviso - confermava l'inesistenza di alcuna prescrizione, poiché la M&P non ha mai negato il debito, né opposto eccezioni formali.

L'ing. Nardis precisava, inoltre, che, dopo il suddetto incontro, la questione fu oggetto di ulteriori valutazioni e che, a seguito della dichiarazione di fallimento di M&P, il Comune dell'Aquila si insinuò al passivo per l'intero credito relativo ai canoni maturati dal 2010 al 2017, ottenendone l'ammissione da parte del giudice fallimentare, senza che la curatela sollevasse eccezioni di prescrizione. Sulla base di tali elementi, l'appellato Nardis deduceva che nessun danno erariale era ravvisabile, essendo il credito comunale tuttora esistente e azionato nelle sedi competenti, e che in ogni caso nessuna inerzia colpevole poteva essergli imputata, avendo egli agito con tempestività e diligenza, proseguendo le iniziative già intraprese dai suoi predecessori.

Contestava, quindi, recisamente la ricostruzione della Procura, la quale avrebbe ignorato le attività istruttorie e le iniziative di sollecito effettivamente svolte.

Il Nardis concludeva chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile, improcedibile ed infondato per le ragioni esposte e la conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado, oltre IVA e CPA.

7. All'udienza del 17 dicembre 2025, la Procura Generale, riportandosi agli atti, preliminarmente sottolineava di aver depositato attestazione del Comune dell'Aquila sullo stato del giudizio in Cassazione relativa alla parziale compensazione operata dal Giudice delegato tra i crediti del Comune e quelli inerenti i canoni concessori.

Nel merito, insisteva sulla sussistenza del danno e ribadiva che i crediti vantati nei confronti del Comune dell'Aquila dagli odierni appellati erano prescritti in assenza di idonea richiesta interruttiva; pertanto concludeva per l'accoglimento dell'appello.

L'avv. Castellani (per Amorosi, Cafaggi, Stefanucci e per De Paulis, su delega dell'avv. Madama, *contrariis rejectis*, assumeva che i propri assistiti avevano avanzato una formale richiesta di pagamento degli oneri concessori idonea a interrompere la prescrizione; ribadiva l'insussistenza del danno, poiché l'ammanco era compensato dai controcrediti; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.

L'avv. Carnevale (per Nardis), riportandosi agli scritti difensivi, richiamava la ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale dell'Aquila, allegata in atti.

La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e va respinto e, per l'effetto, la sentenza impugnata merita di essere confermata

1.1. La pretesa erariale all'esame del Collegio riguarda la contestazione del danno derivante al Comune dell'Aquila da mancata entrata, ovvero dall'omessa riscossione dei canoni, che, secondo la prospettazione del requirente, si sarebbero prescritti per fatto degli odierni appellati, nelle loro rispettive vesti di dirigenti (De Paulis, Nardis, Amoroso) e responsabili/titolati di P.O. (Cafaggi, Stefanucci) del servizio competente in materia.

Questo Collegio non ignora la giurisprudenza consolidata, richiamata dalla Procura a sostegno delle proprie argomentazioni, secondo cui nel caso di mancata entrata il danno erariale si verifica quando matura la prescrizione del credito vantato dall'amministrazione, poiché tale evento comporta la perdita definitiva del diritto e determina la *deminutio patrimonii* dell'ente pubblico.

La Corte dei conti ha, infatti, più volte chiarito che, in ipotesi di entrate non riscosse, il nocumento assume i connotati della certezza, attualità e concretezza "*in virtù del solo compiersi della prescrizione civilistica del credito vantato dall'amministrazione, in assenza di validi atti interruttivi medio tempore posti in essere dal titolare del credito*" (Sez. Terza d'App. n. 369/2012, n. 233/2019, nonché Sez. Seconda d'App. n. 126/2015).

La giurisprudenza d'appello più recente ha chiarito che la lesione non deve essere irreversibile né occorre una formale declaratoria di prescrizione, essendo sufficiente che il termine prescrizionale sia decorso senza atti interruttivi, poiché in tal caso il credito si estingue e l'ente subisce una perdita patrimoniale certa ed attuale (fra le altre, Sez. II Centr. App. . 205/2021; Sez. III Centr. App. n. 182/2007; Sez. I Centr. App. n. 313/1999).

1.2. Peraltro, non si può ignorare la giurisprudenza d'appello che ha riconosciuto che gli atti interruttivi validamente posti in essere

dall'amministrazione impediscono il verificarsi del danno, poiché mantengono integro il diritto di credito e fanno venir meno l'attualità della perdita.

In particolare, la richiamata giurisprudenza ha affermato la piena efficacia interruttiva delle costituzioni in mora e degli atti formali di richiesta svolti ex artt. 1219 e 2943 c.c., evidenziandone la legittimità e la compatibilità sistematica quali strumenti idonei a preservare la pretesa dell'ente ed evitare la maturazione della prescrizione (Sez. I Centr. App. n. 211/2021)

Al riguardo, va richiamato l'altrettanto consolidato orientamento secondo cui, nelle ipotesi di rapporti concessori o di altre obbligazioni patrimoniali verso la pubblica amministrazione, la condotta del debitore che non eccepisce la prescrizione e, anzi, interloquisce con l'ente pubblico, chiedendo la rateizzazione o effettuando pagamenti parziali, integra un vero e proprio riconoscimento del debito, idoneo a interrompere il termine prescrizionale e a mantenere integro il credito, con conseguente insussistenza del danno da mancata entrata (Corte dei conti, App. Sicilia, n. 31/A/2023; cfr. Cass., ord. 9242/2024; n. 3414/2024, 11338/2023 n.19401/2022).

Tali pronunce confermano, dunque, in modo inequivoco che, laddove il debitore non abbia opposto la prescrizione e abbia anzi posto in essere atti collaborativi non può ritenersi maturata la prescrizione del credito, venendo meno il presupposto oggettivo del danno da mancata entrata.

2. Quanto alla fattispecie in esame, non si può ignorare che la ex concessionaria è stata sottoposta a procedura fallimentare, che è ancora pendente.

Risulta, in particolare, che *pendente iudicio* il Comune dell'Aquila ha presentato istanza tempestiva di insinuazione nel passivo del fallimento della ex concessionaria (Fallimento mobilità e parcheggi s.c.a.r.l.).

Risulta, altresì, che il curatore fallimentare non ha eccepito la prescrizione e, anzi, ha proposto la compensazione di controcrediti vantati dal fallimento a cui il Comune dell'Aquila ha fatto opposizione.

Infine, con nota 16 dicembre n.2025 del medesimo Comune dell'Aquila, depositata dalla Procura Generale in udienza, si rappresenta che:

a) è tuttora pendente dinanzi la Suprema Corte di cassazione il ricorso ex art.99, L.F. proposto dal Comune avverso il decreto del giudice delegato;
b) il giudizio verte intorno alla parziale compensazione operata dal giudice delegato tra i crediti azionati dal Comune dell'Aquila, tra i quali si annoverano anche quelli inerenti i canoni concessori annuali e le quote delle riscossioni incombenti sulla fallita MP s.c.a.r.l.;
c) non sono state eseguite ripartizioni provvisorie delle somme realizzate dalla curatela, né a favore del Comune, né dei creditori ammessi in privilegio.

2.1. Da ciò emerge che i crediti vantati dal Comune dell'Aquila sono in fase di recupero, sebbene non sia certo in quale misura, data la pendenza del giudizio innanzi alla Corte Suprema di cassazione sull'opposizione alla parziale compensazione proposta dal Comune.

Ne deriva che la fattispecie di danno contestata nella domanda risarcitoria - danno da mancata riscossione di canoni lasciati prescrivere – non si è realizzata perché il danno manca del requisito, quanto meno, dell'attualità.

Nel caso descritto, la responsabilità dei dirigenti e funzionari comunali per aver lasciato prescrivere i canoni concessori si configura solo se la perdita patrimoniale per il Comune si è già concretizzata.

Mutatis mutandis, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di azione risarcitoria nei confronti degli amministratori di società, ha osservato

che il danno non è attuale finché il credito non è definitivamente perso (Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 2023, n. 23052; Cass. Civ., Sez. I, 4 dicembre 2015, n. 24715; art. 2394 c.c.; art. 2949 c.c.).

Il danno si considera attuale solo quando sia certo che il credito non potrà più essere recuperato, ad esempio per esclusione dal passivo o per mancata soddisfazione dopo la chiusura della procedura concorsuale.

Fino a quel momento, il danno resta potenziale e non è azionabile una responsabilità risarcitoria (Cass. Civ., Sez. I, 16 gennaio 2018, n. 830; art. 2935 c.c.).

Sulla base di tali principi si può affermare che il decorso della semplice prescrizione del credito non basta, se il Comune dell'Aquila ha ancora la possibilità di recuperare il credito insinuandosi nel passivo fallimentare del concessionario

Pertanto, nel caso di specie la fattispecie di danno da mancata entrata risulta non essersi realizzata e, pertanto, l'appello della Procura regionale non può essere accolto; inoltre, considerato quanto sopra, restano assorbite le ulteriori questioni ed eccezioni proposte dalle parti.

4. Per le suesposte motivazioni, il Collegio, respinge l'appello e conferma la sentenza n. 108/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo.

In ragione di ciò, quanto alle spese legali, restano confermate quelle liquidate in prime cure in favore delle parti appellate e, quanto a quelle relative al presente grado, deve disporsi in loro favore la liquidazione, con onere a carico dell'amministrazione di appartenenza degli appellati, ossia Comune dell'Aquila, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c.

In applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro della giustizia n.147/2022, sono liquidate nell'importo di: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la difesa dell'arch. De Paulis; € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la difesa dell'ing. Nardis; € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per la difesa dei dott. Amorosi, Cafaggi e Stefanucci, oltre oneri di legge.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, come in motivazione,

RIGETTA

l'appello G 60376 del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo della Corte dei conti avverso la sentenza n.108/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo.

E per l'effetto,

CONFERMA

la sentenza n.108/22 della Sezione territoriale della Corte dei conti per l'Abruzzo di assoluzione degli appellati: DE PAULIS Enrica, NARDIS Lucio, AMOROSI Tiziano, CAFAGGI Carlo, STEFANUCCI Livio.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune dell' Aquila e liquidate nell'importo di € 2.500,00 per la difesa dell' arch. De Paulis, € 2.500,00 (duemila/00) per la difesa dell'ing. Nardis e € 3.500,00 per la difesa dei dott. Amorosi, Cafaggi e Stefanucci oltre oneri di legge. Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 17 dicembre 2025 e del 13 gennaio 2026.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Briguori | Dr. Tammaro Maiello

f.to digitalmente | f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21/01/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente